



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

CIRCOLARE N.8

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

e, p. c.:

Al Presidente della Sezione
controllo Enti della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei
collegi dei revisori o sindacali
presso gli enti ed organismi
pubblici
LORO SEDI

Allegati: vari

OGGETTO: Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2015.

Nel corso del 2014, sono state emanate diverse disposizioni che comportano significativi riflessi sulla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 degli Enti ed organismi pubblici vigilati da codeste Amministrazioni.

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione - per le ragioni che verranno specificate nel prosieguo della presente trattazione - in particolare, sui seguenti provvedimenti:

- decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";



- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
- decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", in corso di conversione.

Inoltre, quale premessa di carattere generale, si ritiene necessario evidenziare che, per l'anno 2015, nel caso in cui la normativa di riferimento, quanto all'ambito di applicazione soggettivo di talune norme, faccia espresso rinvio alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si deve fare riferimento al comunicato ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 210 del 10 settembre 2014.

Al fine di facilitarne la consultazione, la presente circolare viene strutturata in schede tematiche (dalla lettera A alla lettera G), che costituiscono parte integrante della stessa, nonché, per consentire una lettura sistematica delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica, si unisce un quadro sinottico (Allegato 1).

Le indicazioni ivi contenute dovranno essere rispettate anche in occasione dei provvedimenti di variazione e nel corso della gestione del bilancio.

La rispondenza delle impostazioni previsionali alle predette indicazioni costituirà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, tenuto conto anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.

In particolare, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti Collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti, delle direttive fornite segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

Inoltre, in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questo Dicastero dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conferma l'adempimento di compilazione dell'allegata scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2), che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa a cura del rappresentante del

Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti, organismi pubblici e società, entro il 31 marzo di ciascun anno, agli indirizzi di posta elettronica dei competenti uffici di questa stessa Amministrazione.

La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino gli indirizzi impartiti finalizzati al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

IL MINISTRO



Indice delle Schede

Scheda tematica A

Impostazione del Bilancio previsionale; Equilibrio dei bilanci delle Amministrazioni Pubbliche non territoriali pag. 6

Scheda tematica B

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche pag. 8

Scheda tematica C

Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; indicatori di tempestività dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture..... pag. 11

Scheda tematica D

Misure di contenimento della spesa pag. 14

Scheda tematica D.1

Riduzioni di spesa per beni e servizi pag. 15

Scheda tematica D.2

Spese per organismi collegiali ed altri organismi pag. 17

Scheda tematica D.3

Spese per autovetture pag. 18

Scheda tematica D.4

Spesa per studi e incarichi di consulenza pag. 21

Scheda tematica D.5

Enti del sistema camerale pag. 24

Scheda tematica D.6

Ordini, collegi professionali e relativi organismi nazionali, nonché enti aventi natura associativa che non gravano sulla finanza pubblica pag. 26

Scheda tematica D.7

Enti ed organismi del settore beni ed attività culturali e del turismo..... pag. 28

Scheda tematica D.8

Spese per acquisti di mobili e arredi pag. 29

Scheda tematica D.9

Acquisto e vendita di immobili pubblici pag. 32

Scheda tematica E

Invio telematico bilancio pag. 34

Scheda tematica F

Monitoraggio della spesa pubblica e versamenti al bilancio dello Stato pag. 35

Scheda tematica G

Indicazioni in materia di personale pag. 39

Scheda tematica G.1

Assunzioni, dotazioni organiche, lavoro flessibile, ferie, riposi e permessi pag. 40

Scheda tematica G.2

Contenimento delle spese per il trattamento economico del personale pag. 47

Scheda tematica G.3

Contrattazione integrativa pag. 52

Scheda tematica A

Impostazione del bilancio previsionale; equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali

Si richiama, preliminarmente, l'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concernente il pareggio del bilancio in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione: *"I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato."*

In altri termini – fermo restando il rispetto di eventuali norme che fissassero ulteriori condizioni e limiti, con particolare riferimento agli effetti in termini di indebitamento netto - l'avanzo di amministrazione presunto può essere utilizzato soltanto in seguito all'approvazione del rendiconto ai fini della determinazione del saldo e del conseguimento dell'equilibrio.

La disposizione, quindi, introduce un criterio esclusivamente formale (approvazione del conto consuntivo) ai fini della possibilità dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Si ritiene, infatti, che l'utilizzo delle risorse iscritte nell'avanzo possa, sotto la responsabilità dell'Amministrazione, anche essere ammessa, qualora presenti caratteri di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione. Così, ad esempio, si può richiamare il caso di risorse destinate alla realizzazione di progetti pluriennali la cui entrata, accertata in esercizi finanziari precedenti, confluisce necessariamente nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione mentre, sul versante della spesa, la programmazione può interessare più esercizi successivi.

In tale fattispecie si ritiene, al fine di garantire la continuità gestionale ed il finanziamento delle spese relative ai su menzionati progetti pluriennali, che gli Enti possano, previa autorizzazione dell'Amministrazione vigilante, prevedere l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione prima dell'approvazione formale del rendiconto dell'esercizio 2014 solo ed esclusivamente per la parte di tale avanzo costituita da fondi vincolati.

In secondo luogo, la norma in esame impedisce l'utilizzo delle risorse presunte o stimate ma non preclude la previsione del loro utilizzo. Conclusioni differenti richiederebbero alle Amministrazioni interessate ulteriori interventi sul bilancio preventivo a seguito dell'approvazione del consuntivo ai fini dell'applicazione dell'avanzo.

Si precisa, inoltre, che in occasione della predisposizione del bilancio previsionale di cui trattasi, le amministrazioni pubbliche sotto specificate, avranno cura di considerare anche quanto, di seguito, indicato.

Per le Università ed i principali enti di ricerca, per il triennio 2013-2015, continuano ad applicarsi, così come previsto dall'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640, 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico (IRCCS) e le Fondazioni IRCCS, nonché le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, si ribadisce che le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2015 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza, nel rispetto del D. Lgs. n. 118/2011.

Per quanto riguarda, poi, le Agenzie fiscali, si fa presente che l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 è stata estesa al quinquennio 2011 – 2015, dall'articolo 1, comma 611, lett. g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Pertanto, le Agenzie fiscali potranno assolvere alle disposizioni in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo ivi indicate effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.

Relativamente alle Istituzioni scolastiche, le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Soprintendenze speciali ed altri Istituti dotati di autonomia speciale, quali unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, si rappresenta che saranno gli stessi Ministeri vigilanti a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa dandone comunicazione a questa Amministrazione.

Scheda tematica B**L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche**

Nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche introdotto dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, va evidenziato che è stato adottato, per quanto attiene in particolare alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, con esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili".

Tale provvedimento detta le regole generali di contabilità e di bilancio prevedendo, tra l'altro, l'individuazione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale, nonché la definizione di un sistema di indicatori di risultato misurabili e semplici, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni.

In tale contesto, appare anche utile richiamare il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 che prevede che le amministrazioni in contabilità finanziaria adottino un comune piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, che rappresenti la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili di ciascuna amministrazione pubblica.

Ciò posto, si rammenta, inoltre, che per l'individuazione in maniera omogenea delle missioni di spesa delle amministrazioni pubbliche, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012, recante "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91", contenente i criteri e le modalità di uniforme classificazione delle missioni delle amministrazioni

pubbliche e la successiva circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013, contenente indicazioni operative relative all'applicazione del decreto stesso.

Pertanto, per assicurare il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, si rappresenta che, in attuazione a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, per le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato, in data 27 marzo 2013, apposito decreto con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di predisposizione del documento contabile, ai fini della raccordabilità dello stesso con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria.

Nel medesimo decreto sono, altresì, stabiliti i termini per la trasmissione dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine della confluenza nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della predetta legge n. 196/2009.

Al riguardo, si ritiene opportuno far presente che con la circolare ministeriale n. 35 del 22 agosto 2013, sono state fornite prime indicazioni in materia.

Va segnalato, inoltre, che al fine di dare attuazione all'articolo 25 del più volte richiamato decreto legislativo n. 91/2011, in data 1° ottobre 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato, per le amministrazioni che adottano scritture in regime di contabilità finanziaria, apposito decreto concernente la sperimentazione del principio contabile applicato della "competenza finanziaria potenziata", allo scopo di valutare la possibilità di estendere tale principio alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. E' appena il caso di segnalare, al riguardo, che per detta sperimentazione, che avrà avvio proprio con l'esercizio 2015, sono stati già individuati gli enti partecipanti (Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 16 ottobre 2014).

Nel predetto decreto del 1° ottobre 2013 è stato anche previsto che, in fase di prima attuazione e nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo recante la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, le amministrazioni pubbliche, in regime di contabilità finanziaria (non coinvolte nella sperimentazione), predispongano in sede di bilancio di previsione e di rendiconto, un prospetto riepilogativo collegato al bilancio e redatto sulla base di un apposito schema (allegato 6 dello stesso decreto), nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati, applicando le prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 e

nella citata circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013.

L'applicazione delle disposizioni contenute nel citato DPCM e le istruzioni di cui alla menzionata circolare RGS, costituisce un momento propedeutico - seppure soltanto a livello di riclassificazione dei dati di bilancio previsionale 2015 - per la corretta individuazione delle missioni e dei programmi. Le missioni e programmi sono, infatti, destinati a rappresentare la struttura portante della spesa del bilancio di previsione che sarà redatto secondo le regole contabili e gli schemi di bilancio di cui all'emanando regolamento di contabilità, recante la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Pertanto, allo stato attuale, si rende necessario che le richiamate amministrazioni pubbliche, anche per l'esercizio 2015, proseguano nella predisposizione del predetto schema.

Con riferimento alle unità locali di amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 91/2011, debbono intendersi le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, individuate con propri provvedimenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 non indicate autonomamente nell'elenco pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del successivo comma 3, del medesimo art. 1, della legge n. 196/2009.

Per tali unità locali l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio è attuata, ai sensi dell'art. 12 del predetto decreto legislativo, attraverso l'adozione, da parte dell'Amministrazione vigilante di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di un decreto di natura non regolamentare. Gli schemi di decreti devono essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il citato decreto deve assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della confrontabilità dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche e della trasparenza del processo di allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse attraverso l'adozione di una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzii le finalità della spesa secondo l'articolazione per missioni e programmi.

Scheda tematica C**Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; indicatori di tempestività dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture**

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, n. 80), sono state riordinate in un unico corpo normativo le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione).

Sulla materia in argomento occorre premettere che, in data 14 febbraio 2014, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha emanato la circolare n. 1/2014 con la quale sono stati forniti primi indirizzi applicativi in tema di "attuazione della trasparenza" nonché precisazioni circa l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riguardo agli enti economici e le società controllate e partecipate.

Al riguardo, giova evidenziare che l'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Il comma 1-bis del predetto articolo 29 del decreto legislativo n. 33/2013, come novellato dall'articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo lo schema tipo e le modalità definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2014.

Le medesime amministrazioni, ai sensi del successivo comma 2 del sopra menzionato articolo 29, pubblicano il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui al successivo articolo 22 dello stesso decreto legislativo.

In proposito, si fa presente che ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 33/2013, come novellato dall'articolo 24-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si intendono per "pubbliche amministrazioni" tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Si precisa, altresì, che il suddetto articolo 11 sancisce la piena applicazione della disciplina prevista per le predette amministrazioni pubbliche, anche nei confronti di enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le società partecipate in misura non maggioritaria dalle pubbliche amministrazioni, come definite dal decreto legislativo n. 33/2013, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Si richiama, inoltre, l'attenzione circa le apposite indicazioni fornite con la circolare RGS n. 27 del 24 novembre 2014 concernente, in particolare, l'attività di vigilanza circa l'osservanza delle disposizioni dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.

In relazione, poi, agli aspetti connessi alla pubblicazione degli indicatori di tempestività dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, che a decorrere dal 2015, assumono una cadenza trimestrale, ai sensi dell'articolo 33 del sopra richiamato decreto legislativo n. 33/2013, si rinvia alla circolare RGS n. 3 del 14 gennaio 2015, avente ad oggetto "Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", con la

quale vengono, tra l'altro, fornite istruzioni sia sulla definizione dell'indicatore di tempestività che istruzioni circa le modalità di calcolo dello stesso.

Scheda tematica D**Misure di contenimento della spesa**

Nel corso dell'ultimo biennio sono state introdotte nell'ordinamento talune norme di razionalizzazione concernenti specifiche tipologie di spesa, da tenere in considerazione ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2015.

Per consentire una lettura sistematica delle disposizioni vigenti in materia, si rimanda all'apposito quadro sinottico riepilogativo (Allegato 1 della circolare), mentre, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle norme stesse, si fa rinvio anche alle precedenti circolari emanate in materia ed, in particolare, alle circolari n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 12 del 15 aprile 2011, n. 33 del 28 dicembre 2011, n. 28 del 7 settembre 2012, n. 30 del 22 ottobre 2012, n. 2 del 5 febbraio 2013 e n. 35 del 22 agosto 2013, ferme restando le ulteriori precisazioni contenute, in ordine a specifici aspetti, nelle distinte schede tematiche di cui alla presente circolare.

Con riferimento al bilancio di previsione 2015 e ad integrazione di quanto già rappresentato nelle apposite richiamate istruzioni ministeriali, si riportano, quindi, nella presente circolare ulteriori considerazioni circa talune norme previgenti, anche alla luce di modifiche introdotte nel corso del 2014, nonché si forniscono elementi chiarificativi in ordine alle più recenti disposizioni che, inserendosi nel quadro complessivo degli obiettivi finalizzati al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, comportano significativi riflessi nella gestione amministrativo-contabile degli enti.

Scheda tematica D.1**Riduzioni di spesa per beni e servizi**

Si rammenta che, a decorrere dall'anno 2014, per effetto di quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dello stesso articolo 8 del richiamato decreto legge n. 66/2014, nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalità previste dal successivo comma 5 del medesimo articolo 8, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. La norma in esame stabilisce che nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse stata possibile, per gli enti interessati si sarebbe dovuto applicare la disposizione di cui ai periodi successivi.

Inoltre, lo stesso comma 3, stabilisce che gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla suindicata misura.

Le somme derivanti dalle riduzioni sopra richiamate sono versate annualmente ad apposito capitolo (n. 3541 - Capo X) dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Occorre specificare, poi, che quanto precede non trova applicazione nei riguardi degli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Si precisa, infine, che il successivo comma 4 dell'articolo 50 in rassegna, stabilisce che gli enti e organismi di cui al precedente comma 3, possono effettuare variazioni

compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato.

Con la medesima disposizione viene prevista anche la soppressione del comma 10 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo restando l'obbligo di assicurare il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni ed il versamento al dei relativi risparmi al bilancio dello Stato.

Da ultimo, si evidenzia che qualora, con l'attuazione delle misure di cui all'articolo 50 o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3 della stessa norma, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.

Scheda tematica D.2**Spese per organismi collegiali ed altri organismi**

La materia è stata oggetto di più interventi normativi di contenimento della spesa che si sono stratificati nel corso degli anni. Nel rinvviare a quanto specificatamente rappresentato sull'argomento nelle circolari n. 40/2010 e n. 2/2013, si evidenzia l'ulteriore modifica all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, introdotta dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 192/2014, in corso di conversione in legge, che ha prorogato al 31 dicembre 2015 il vincolo previsto dallo stesso articolo 6, comma 3, secondo periodo, in virtù del quale le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del primo periodo del medesimo comma 3 (del 10 per cento).

Scheda tematica D.3**Spese per autovetture**

Relativamente alla tematica in rassegna, occorre innanzitutto evidenziare che, a seguito di talune misure di razionalizzazione della spesa per autovetture intervenute nel corso dell'anno 2014, i precedenti tetti, già previsti per questa tipologia di spesa per il citato anno, hanno subito per i restanti mesi dello stesso anno, una ulteriore contrazione, limite che va, parimenti, tenuto presente per l'anno 2015.

Ciò premesso, si rammenta che, ai sensi del comma 143, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013), come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, fino al 31 dicembre 2015, non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Sul punto, va segnalato, altresì, che l'articolo 15 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha novellato ulteriormente il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Tale aggiornamento prescrive che, a decorrere dal 1° maggio 2014, *“le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi”*. Questo nuovo limite avrebbe potuto derogarsi esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere e limitatamente all'anno 2014.

Il predetto limite, che è tuttora vigente, non trova applicazione, esclusivamente, nei riguardi delle autovetture utilizzate dai soggetti contemplati espressamente dal comma 2 dell'articolo 5, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dalla disposizione in rassegna.

La norma di cui trattasi ha stabilito, anche, che i *“contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.”*

Il successivo comma 2 dello stesso articolo 15 ha previsto che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *“è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato.”*

Al riguardo, va evidenziato che per conseguire obiettivi di risparmio di spesa e trasparenza nell'utilizzo delle autovetture - anche attraverso modalità innovative di gestione, nonché di razionalizzazione degli spostamenti per motivi di servizio - nonché al fine di dare attuazione a quanto stabilito dal comma 4, dell'articolo 1 del più volte richiamato decreto legge n. 101/2013 ed, in particolare, al citato comma 2, dell'articolo 15 del decreto legge n.66/2014, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2014 (G.U. dell'11 dicembre 2014, n. 287).

Con detto decreto è stato fissato il numero massimo di autovetture di servizio per le amministrazioni centrali dello Stato (pari a cinque), nonché le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, assegnate ad uso esclusivo o non esclusivo, sia con riguardo alle amministrazioni centrali dello Stato che nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti.

Il su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all'articolo 4 ha previsto l'attuazione del censimento permanente delle autovetture di servizio. Infatti, viene stabilito che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. Va precisato,

inoltre, che le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla predetta comunicazione non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

In conclusione, occorre evidenziare che l'articolo 3, comma 6, dello stesso D.P.C.M. ha previsto l'abrogazione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011 recante "Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni".

Scheda tematica D.4**Spesa per studi e incarichi di consulenza**

In materia si ritiene opportuno rammentare che l'articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha, tra l'altro, introdotto alcune modifiche in materia di contenimento della spesa annua per studi e incarichi di consulenza.

In particolare, si segnala il comma 5 del richiamato articolo 1, il quale dispone che, a decorrere dal 2014, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tali limiti di spesa non trovano applicazione nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del richiamato articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 (attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Si segnala, inoltre, che - ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 1 del decreto legge n. 101/2013 - le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, devono prevedere nel bilancio di previsione (o strumento contabile equipollente), specifici capitoli di bilancio (in coerenza con la struttura di bilancio adottata), per il conferimento di incarichi di studio e

consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi contemplati da disposizioni di legge o regolamentari.

Si rammenta anche che gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 1, del suddetto decreto legge e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Occorre tenere presente, altresì, che il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" pone ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca.

Tale disposizione prevede che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Si precisa, inoltre, che per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione della disposizione in argomento si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 14.

Per le amministrazioni considerate unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, qualora l'onere del personale non trovi evidenza nei relativi bilanci, saranno gli stessi Ministeri vigilanti a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, dandone comunicazione a questa Amministrazione.

Infine, appare opportuno evidenziare che per il conferimento degli incarichi di ricerca studio e consulenza rimane ferma, ovviamente, la necessità della sussistenza dei numerosi presupposti richiesti dalla vigente normativa (si richiama, ad esempio, l'articolo 7 del D.lgs.

n.165/2001) e del rispetto dei vari adempimenti previsti (ad esempio gli obblighi della procedura selettiva e di pubblicazione).

Giova segnalare, da ultimo, che l'art. 5, comma 9, primo periodo, del decreto legge n. 95/2012 dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nonché per le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Scheda tematica D.5**Enti del sistema camerale**

Relativamente al sistema camerale, l'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone, attraverso la riformulazione del comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali, al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. In ogni caso, tenuto conto della specificità della disciplina relativa alla spesa di personale e, in particolare, di quella relativa ai vincoli assunzionali (articolo 14, commi 5 e 5-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95) al concorso degli obiettivi di contenimento della finanza pubblica, si segnala che dette variazioni compensative non possono avvenire con riferimento alle spese di personale.

Al riguardo, si pone l'attenzione sui compiti del Collegio dei revisori dei conti dei singoli enti, concernenti l'obbligo di attestazione del conseguimento degli obiettivi di risparmio e delle modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.

Inoltre, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2015, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il citato articolo prevede che, nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

Alla luce del predetto disposto normativo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le camere di commercio registreranno, a parità di imprese obbligate all'iscrizione al registro delle imprese, una riduzione delle entrate nella misura sopra indicata, in relazione alla quale le camere in argomento devono adeguare le previsioni delle entrate e la programmazione delle correlate spese sostenibili compatibilmente con la ridotta entità delle risorse.

Da ultimo, si segnala che l'articolo 1, comma 391, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede l'assoggettamento delle camere di commercio al regime di tesoreria unica di cui

alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e al successivo comma 394, dispone che *“Le camere di commercio provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari, come individuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012, entro il 30 giugno 2015, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani. Le camere di commercio possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 30 aprile 2015 sia inferiore al prezzo di acquisto”*. Su tale normativa, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 4/2015.

Scheda tematica D.6**Ordini, collegi professionali e relativi organismi nazionali, nonché enti aventi natura associativa che non gravano sulla finanza pubblica**

L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ha disposto che *“Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”*.

Al riguardo, occorre chiarire l'ambito soggettivo del menzionato comma 2-bis, con riferimento, in particolare, agli *“enti aventi natura associativa”*, nonché le modalità attuative di tale disposizione.

Segnatamente, si sottolinea che, per l'applicazione del suddetto comma, i presupposti sono che gli enti:

- abbiano natura associativa;
- non siano gravanti sulla finanza pubblica;

Relativamente alla natura associativa, la stessa va rilevata alla luce delle specifiche previsioni normative di settore (legge istitutiva, statuto, regolamenti interni) dirette a qualificare l'ente.

Quanto alla condizione di ordine finanziario, è necessario chiarire che la condizione *“in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”* richiede che, ai fini dell'applicabilità della norma di cui trattasi, gli enti non siano inclusi nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e non ricevano risorse qualificabili come *“contributi”* a carico della finanza pubblica.

A tal proposito, si ritiene non abbiano rilevanza le risorse trasferite per lo svolgimento di attività delegate dalle pubbliche amministrazioni, in quanto, in tal caso, il trasferimento può equipararsi ad un corrispettivo, nonché quelle assegnate per essere destinate totalmente, per il tramite dell'ente, ad altri soggetti, atteso che l'ente, in tale situazione, è un mero erogatore di risorse pubbliche nei confronti di determinati e distinti soggetti beneficiari finali, senza essere

destinatario dei fondi pubblici gestiti o di parte di essi. Parimenti non rilevanti appaiono essere i contributi a carico delle finanze pubbliche concessi “*una tantum*”.

Infine, con riferimento alle modalità attuative, gli enti aventi le suddette caratteristiche si adeguano ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa adottando apposito regolamento, con il quale, posto il limite complessivo dei risparmi stabilito dalla legge, gli enti citati dispongono, in piena autonomia, l’allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Sostanzialmente, la predetta disposizione recata dal richiamato comma 2-bis, sebbene non imponga ai soggetti ivi indicati l’osservanza puntuale e incondizionata dei singoli precetti in materia di riduzione di specifiche voci di spesa e del correlato obbligo di versamento all’entrata del bilancio dello Stato, va considerata quale espressione comunque di un principio diretto a vincolare gli enti destinatari nel limite complessivo di spesa.

Più precisamente, il comma 2-bis consente agli enti in questione di determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dalla normativa vigente, l’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e di modulare, in modo discrezionale, tenendo fermo il suddetto vincolo complessivo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate dalla stessa normativa.

Scheda tematica D.7**Enti ed organismi del settore beni ed attività culturali e del turismo**

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 (mostre e convegni) e comma 12 (missioni), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, è pari, invece, all'8 per cento.

Si ritiene opportuno segnalare che le ulteriori misure di contenimento della spesa per consumi intermedi previste dall'art. 50, comma 3, del citato decreto legge n. 66/2014 devono considerarsi aggiuntive rispetto alla disposizione di cui al summenzionato art. 10, comma 1, del decreto legge n. 91/2013.

Al riguardo, corre l'obbligo precisare, che per le Soprintendenze speciali e gli altri Istituti dotati di autonomia speciali, quali unità locali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sarà la stessa Amministrazione vigilante a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, atteso che per le Amministrazioni centrali dello Stato la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi è già considerata nel livello degli stanziamenti 2013-2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto legge n. 95/2012. È opportuno che tali modalità siano portate a conoscenza anche di questa Amministrazione ai fini dell'espressione del parere di competenza per l'approvazione dei bilanci.

Scheda tematica D.8**Spese per acquisti di mobili e arredi**

L'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, in corso di conversione, stabilisce che negli anni 2013, 2014 e 2015, fatte salve le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili ed arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

Va, comunque, ricordato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della stessa legge n. 228/2012, il suddetto limite di spesa non si applica agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Al riguardo, si ritiene utile fornire alcuni approfondimenti circa l'ambito oggettivo di applicazione della normativa in discorso, considerando, in via generale, che, stante la portata eccezionale della stessa, è da escludere che possa essere intesa in senso estensivo e, quindi idonea a ricomprendere tutti i beni mobili. Piuttosto, si è dell'avviso che le prescrizioni del comma 141 in discorso siano da riferirsi ai beni definiti 'mobilia' (cioè, armadi, tavoli, sedie, divani, poltrone, ecc.), destinati, unitamente agli 'arredi' – intesi come il complesso di oggetti che servono a completare l'addobbo, anche con sola funzione di abbellimento, di un locale – ad allestire gli uffici pubblici, allo scopo di renderli funzionali allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Per la puntuale identificazione dei mobili e degli arredi, così definiti, da sottoporre al limite di spesa previsto dal comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 in questione, si ritiene che un utile riferimento, ancorché da non considerare precettivo in assoluto, sia costituito dal vocabolario comune per gli appalti pubblici-CPV – di cui al Regolamento n. 213/2008/CE del 28 novembre 2007 – il quale, come noto, rappresenta un sistema di classificazione unitario dell'oggetto degli appalti pubblici allo scopo di agevolare gli operatori economici. In particolare, nella divisione 39, gruppo 1 *Mobili* e gruppo 2 *Arredamento*, sono elencati i beni considerati tali ai fini degli appalti pubblici, per cui è senz'altro nel novero degli anzidetti beni che vanno individuati quelli da considerare ai fini dell'applicazione delle norme di limitazione legale della spesa.

Si può ritenere, inoltre, che qualora un'opera pubblica sia diretta alla costruzione, ristrutturazione o adeguamento di immobili destinati all'utilizzo da parte di amministrazioni pubbliche, la stessa ratio dell'esclusione espressamente prevista dal comma 141 (*“salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili”*) possa ricorrere per le spese inerenti all'acquisto di mobili e arredi che siano state ricomprese nel quadro economico dell'investimento e considerate, fin dalla fase di progettazione dell'opera, strettamente funzionali a rendere fruibile l'immobile per lo scopo istituzionale previsto. Occorre, peraltro, evidenziare come l'anzidetta esclusione dal limite posto dalla normativa in esame possa essere assentita in presenza dei seguenti presupposti:

- la decisione di realizzare gli immobili e di acquistare mobili e arredi, strettamente funzionali a rendere fruibile gli immobili stessi per lo scopo istituzionale dell'ente, deve essere stata assunta prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013;
- a seguito della verifica degli organi interni di controllo, i risparmi realizzabili siano superiori alla minore spesa derivata dall'attuazione del comma 141.

Relativamente, poi, all'importo da prendere in considerazione per il calcolo della percentuale massima, si è dell'avviso che lo stesso vada riferito all'ammontare totale della spesa sostenuta (impegnata) dall'amministrazione nel periodo di riferimento (2010-2011).

Si rammenta, infine, che la disposizione recata dal comma 142 dell'articolo 1 della medesima legge n. 228/2012 prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria al capitolo 3502, capo X, dell'entrata del

bilancio dello Stato. Detto comma 142, comunque, non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

A margine, si rammenta che la violazione della disciplina in discorso è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Scheda tematica D.9**Acquisto e vendita di immobili pubblici**

Si rammenta che l'articolo 1, comma 138, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), ha novellato l'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'introduzione dei commi da 1-*bis* a 1-*sexies*.

In proposito, nell'evidenziare che, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché per le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), il divieto, pressoché generalizzato, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, ai sensi dei citati commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies*, è stato in vigore limitatamente all'anno 2013, si rappresenta che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, vigono le disposizioni recate dal richiamato comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98/2011, integrative di quelle già previste dal precedente comma 1.

Nel dettaglio, il citato comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando, per gli enti previdenziali pubblici e privati, le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il successivo comma 1-*bis* ha statuito, quindi, che, a decorrere dal 2014, nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base

della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento.

Il medesimo comma 1-*bis* prescrive, inoltre, che la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese e fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le relative modalità di attuazione. Detto decreto è stato emanato il 14 febbraio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2014, n. 108, mentre sono state fornite apposite istruzioni operative con la circolare 23 giugno 2014, n. 19/RGS.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dei revisori dei conti sulla stretta osservanza delle norme in discorso, atteso che, per le operazioni di cui ai citati commi 1 e 1-*bis*, dovranno anche verificare la sottoposizione delle stesse al vaglio del MEF-RGS, secondo le modalità indicate nel DM 16 marzo 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2012, n. 95, nonché nella circolare attuativa 4 giugno 2012, n. 21/RGS, per la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica prevista dai commi appena citati.

Scheda tematica E**Invio telematico bilancio**

L'articolo 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" reca disposizioni speciali e transitorie in materia di monitoraggio dei conti pubblici, prevedendo l'invio telematico alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei conti consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009 nonché delle Amministrazioni pubbliche e degli enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci ai Ministeri vigilanti.

Al riguardo, si evidenzia che con apposita Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 26 aprile 2010 sono state emanate le modalità tecniche di applicazione della norma in questione (<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Vigilanza-/AP-invio-telematico-dei-bilanci-L196-2009/>).

Scheda tematica F**Monitoraggio della spesa pubblica e versamenti al bilancio dello Stato**

In ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questa Amministrazione dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conferma, come già anticipato, l'adempimento di compilazione dell'allegata scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2), che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti, organismi pubblici e società, entro il 31 marzo di ciascun anno, secondo le modalità indicate nella circolare ministeriale n. 33 del 2011.

Si rammenta che, al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza del bilancio, gli enti con contabilità finanziaria dovranno evidenziare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa, da versare al bilancio dello Stato, in un apposito capitolo delle uscite correnti, mentre gli enti ed organismi con contabilità civilistica individueranno una voce idonea del budget d'esercizio in cui allocare le suddette riduzioni di spesa. Le somme così allocate, provenienti dalle succitate riduzioni di spesa, sono versate annualmente ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Per le modalità attuative inerenti ai suddetti versamenti si fa rinvio, alle circolari RGS n. 36 del 23 dicembre 2008, n. 10 del 13 febbraio 2009, n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 19 del 16 maggio 2011, n. 28 del 7 settembre 2012, n. 30 del 22 ottobre 2012 e n. 2 del 5 febbraio 2013. In ogni caso, si rammentano, a titolo meramente riepilogativo, gli adempimenti e la relativa tempistica di cui tener conto nel corso della gestione dell'esercizio 2015:

- articolo 2, commi da 618 a 623, della legge n. 244/2007 entro il 30 giugno capitolo n. 3452 - Capo X, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007";
- articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 marzo capitolo n. 3492 - Capo X, denominato "Somme da versare ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma";

- articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008 capitolo n. 3490 - Capo X denominato “Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalità di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008”;
- articolo 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 ottobre capitolo n. 3348 - Capo X, denominato “Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all’articolo 67 del decreto legge n. 112/2008”;
- articolo 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 entro il 31 ottobre capitolo n. 3334 - Capo X, denominato “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria”;
- articolo 16, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 capitolo n. 3539- Capo X - denominato “Versamento da parte degli Enti e delle Amministrazioni dotate di autonomia finanziaria di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della quota parte delle economie aggiuntive ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del Decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011”;
- articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, capitolo n. 3512 - Capo X denominato “Risorse rivenienti dall’applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, da destinare al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato”;
- articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 entro il 30 giugno capitolo n. 3412 - Capo X, denominato “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e successive modificazioni,, versate dagli enti e dagli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria”;
- articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 31 ottobre capitolo n. 3691 – Capo X, denominato “Versamenti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese”;
- articolo 1, comma 111, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 30 giugno capitolo n. 3692 – Capo X, denominato “Somme provenienti dai risparmi di spesa derivanti

dall'adozione delle misure di cui all'articolo 1, comma 111, della legge n. 228 del 2012, versate dall'INAIL”;

- articolo 1, comma 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 30 giugno capitolo n. 3502 - Capo X, denominato “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria”;
- articolo 1, comma 321, della legge 24 dicembre 2013, n. 147 capitolo n. 3541 - Capo X - denominato “Somme provenienti dai risparmi di spesa derivanti dall'adozione delle misure individuate dall'autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato nonché dell'Autorità di regolazione dei Servizi di pubblica utilità, secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 321, della Legge n. 147 del 2013”.

Per quanto riguarda, in particolare, il summenzionato capitolo n. 3490 si evidenzia che, essendo suddiviso per singola amministrazione, è indispensabile che il versamento sia effettuato all'articolo di pertinenza.

In ordine ai risparmi destinati a confluire sul capitolo n. 3348 - Capo X, ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008, si fa presente che l'importo da versare andrà determinato sommando i risparmi conseguibili per effetto dell'attuazione delle singole disposizioni di cui al suindicato articolo. Per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 67, nello specifico, si evidenzia che l'importo conseguentemente da versare a titolo di risparmio deve essere pari al 10% del fondo 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

Si precisa, infine, che le somme derivanti dalle ulteriori riduzioni previste dal comma 3 dell'articolo 50, del decreto legge n. 66/2014 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno al suddetto capitolo n. 3412 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, già istituito per i versamenti delle riduzioni di spesa stabiliti dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 95/2012.

Sul medesimo capitolo n. 3412, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, versano, entro il 30 giugno di ciascun anno, le somme derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Gli organi di controllo vigileranno sulla puntuale attuazione dei suindicati adempimenti avendo cura di verificare la corretta redazione dell'allegata scheda di monitoraggio e la tempestiva trasmissione della stessa a questa Amministrazione.

Scheda tematica G**Indicazioni in materia di personale**

Nella materia sono intervenute numerose disposizioni che hanno modificato sensibilmente il quadro normativo di riferimento relativamente a taluni aspetti tra i quali le assunzioni di personale, il trattamento economico e la contrattazione integrativa.

Nelle seguenti schede tematiche vengono pertanto analizzate le predette modifiche normative ai fini della predisposizione dei bilanci delle amministrazioni interessate. Tuttavia, tenuto conto che le principali innovazioni in materia sono state introdotte con recentissimi provvedimenti legislativi (legge di stabilità 2015 e decreto c.d. "milleproroghe") e che talune di esse (es. assunzioni), introducendo articolati procedimenti che investono amministrazioni appartenenti ai diversi comparti del pubblico impiego, necessitano di un complesso percorso attuativo da definirsi anche con altri soggetti istituzionali, in particolare con il Dipartimento della funzione pubblica, ci si riserva di fornire, ove necessario, ulteriori specifiche indicazioni riferite alla generalità del pubblico impiego.

Scheda tematica G.1**Assunzioni, dotazioni organiche, lavoro flessibile, ferie, riposi e permessi**

Per la formulazione delle previsioni per l'anno 2015, rispetto alle indicazioni fornite nella circolare n. 2/2013, si segnalano, in materia di assunzioni le disposizioni introdotte con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), con il decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, nonché, da ultimo, con la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e con il decreto legge n. 192/2014 (recante "*proroga di termini previsti da disposizioni legislative*"), in corso di conversione in legge.

In particolare, al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca, l'articolo 58, comma 1, del predetto decreto legge n. 69/2013 ha ampliato le percentuali di turn over di cui all'articolo 66, commi 13 bis e 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nello specifico, per gli anni 2014 e 2015, il citato articolo 66, comma 13-bis, come modificato dal decreto legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, prevede che il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento, in luogo del 20 per cento, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge n. 112/2008, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto ministeriale, provvede all'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni, espresso in punti organico, sulla base dei criteri determinati dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dai successivi DD.P.C.M. previsti dal medesimo articolo 7.

Con l'art. 1, comma 346, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), al fine di favorire il reclutamento di ricercatori universitari, si è stabilito che, a decorrere dall'anno 2015, gli atenei che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 49/2012, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 (le università cosiddette virtuose) possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del citato art. 66, comma 13 bis, del decreto legge n. 112/2008, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della

legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al predetto articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali dei singoli atenei.

La legge di stabilità 2015 ha, inoltre, apportato modifiche all'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 49/2012, prevedendo che, per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.

Infine, sempre con riferimento al sistema delle università, l'art. 1, comma 349, della predetta legge di stabilità, ha esteso alle università le previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 90/2014, in materia di cumulo delle risorse destinate alle assunzioni.

Con riferimento al turn over degli enti di ricerca, l'art. 3, comma 2, decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 prevede che gli stessi possono procedere negli anni 2014 e 2015, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 50 per cento delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

Inoltre, la norma in parola ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti di ricerca non devono tenere conto del criterio di calcolo delle risorse, di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Infine, sempre a decorrere dall'anno 2014, il successivo comma 3 del medesimo articolo 3 ha previsto il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni, per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Per quanto riguarda le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, resta in vigore il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, che prevede che le stesse possano procedere, per il 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Al riguardo, si segnala che il comma 16-ter dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, ha introdotto la previsione secondo la quale l'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere viene stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione tecnica interministeriale, cui partecipa anche Unioncamere.

Per quanto riguarda le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, si evidenzia che l'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 90/2014 ha previsto in materia di turn over, a decorrere dal 2014, il rispetto del solo vincolo finanziario.

In ogni caso, il comma 4 del citato art. 3 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato operino annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 del predetto art. 3. Quindi, nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possano compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.

Il suddetto art. 3, comma 1, lascia, invece, invariate le vigenti percentuali (*turn over*) relative alle facoltà assunzionali per gli anni dal 2014 in poi (20% per il 2014, 40% per il 2015, 60% per il 2016, 80% per il 2017 e 100% a decorrere dal 2018), già modificate dalla legge n. 147/2013 (cfr. art. 1, commi 460, 462 e 464 legge di stabilità 2014).

Inoltre, l'art. 3, comma 3, del suddetto decreto legge n. 90 del 2014 consente, a decorrere dall'anno 2014, il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Corre l'obbligo di segnalare, poi, a livello di procedura assunzionale, che il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 90 del 2014, in vigore dal 2014, non menziona più espressamente l'obbligo di asseverazione delle economie da cessazione da parte del competente organo di controllo (collegio dei revisori).

In tema di assunzioni, è importante evidenziare i vincoli recentemente posti dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Infatti, in base all'art. 1, comma 425, di tale legge, il Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri avvia presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del medesimo articolo interessato ai processi di mobilità (ossia il personale appartenente alle città metropolitane e alle province delle regioni a statuto ordinario).

A tal fine, le summenzionate amministrazioni devono comunicare un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014.

È importante sottolineare, a tal proposito, che nelle more del completamento del procedimento previsto dal citato comma 425 alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato (le assunzioni effettuate in violazione di quanto previsto dal comma medesimo sono nulle).

In tale contesto, si inserisce il successivo decreto legge n. 192/2014 (*“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*), in corso di conversione in legge, il cui articolo 1, comma 5, prevede che le risorse per le assunzioni, prorogate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) (dal *budget 2010/cessazioni 2009* al *budget 2013/cessazioni 2012*) e del comma 2 (*budget 2014/cessazioni 2013*) del decreto stesso, per le quali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.

A livello generale, fermo restando quanto sopra illustrato, il decreto legge n. 192/2014 proroga, sino al 31 dicembre 2015, i termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti per poter procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato; in particolare, sono prorogate al suddetto termine le facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche relative al *budget 2008/cessazioni 2007* e *budget 2009/cessazioni 2008* - art. 1, comma 1, lettera a) - ai *budget 2010/cessazioni 2009* - *budget 2013/cessazioni 2012* - art. 1, comma 1, lettera b) - al *budget 2014/cessazioni 2013* (art. 1, comma 2).

Si segnalano, infine, le recenti norme che hanno abrogato l'istituto del trattenimento in servizio, prevedendo un regime transitorio per i trattenimenti già disposti ed in corso di svolgimento. Nello specifico, l'articolo 1, comma 1, del più volte citato decreto legge n. 90/2014, prevede l'abrogazione dell'articolo 16, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dell'articolo 72, commi 8, 9 e 10 del decreto legge n. 112/2008 e dell'articolo 9, comma 31, del decreto legge n. 78/2010. Tali disposizioni prevedevano, tra l'altro, la possibilità per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 1 del decreto legge n. 90/2014 fa salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro naturale scadenza, se aventi data anteriore. Mentre i trattenimenti in servizio disposti da ciascuna amministrazione, ma non efficaci alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014, sono revocati.

Corre l'obbligo di evidenziare, inoltre, che il decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, all'articolo 2, comma 1, lettera b), nel sostituire il comma 7 dell'articolo 14 del decreto legge n. 95/2012, ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lett. a), del citato decreto legge n. 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn-over.

In relazione a quanto già previsto in materia di riduzioni di dotazioni organiche dall'articolo 2 del decreto legge n. 95/2012, si segnala che l'articolo 2, comma 7, del decreto

legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni nella legge n. 125/2013, nel fissare al 31 dicembre 2013 il termine massimo entro cui le amministrazioni destinatarie del citato articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 95/2012 avrebbero dovuto presentare i connessi regolamenti di organizzazione, ha statuito il divieto di assunzione per le amministrazioni inadempienti a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto a far data dal 1° gennaio 2014.

Per quanto riguarda gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, si rammenta che la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) all'articolo 1, comma 108, ha previsto che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, tali enti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottino ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3691 – Capo X, denominato “Versamenti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione”. In particolare, si prevede che tali risparmi sono conseguiti prioritariamente anche attraverso (lettera. c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale.

In ordine al ricorso al lavoro flessibile, nel richiamare quanto evidenziato nella circolare ministeriale n. 33/2011 in merito ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 e successive modifiche, si segnala che, con specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, ha introdotto ulteriori limitazioni. Tale norma ha stabilito che, fermo restando quanto previsto dal richiamato articolo 9, comma 28, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, con esclusione delle università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5 per cento per le amministrazioni

con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. Si precisa, inoltre, che per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione della disposizione in argomento si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 14.

In merito ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si segnalano le ulteriori disposizioni introdotte dall'articolo 1 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha modificato il decreto legislativo n. 368/2001.

Per quanto concerne ferie, riposi e permessi si rinvia alla circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Scheda tematica G.2**Trattamento economico del personale**

A partire dal 1° gennaio 2015 cessano, tra l'altro, ferma restando l'impossibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011 al 2014, gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo) già oggetto della circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, come noto, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.

In materia di rinnovi contrattuali, invece, l'articolo 1, comma 254, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), modificando l'articolo 9, comma 17, del citato decreto legge n. 78/2010, ha esteso al 2015 la previsione secondo cui per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 si può dar luogo alle procedure contrattuali e negoziali solo per la parte normativa e senza recupero per la parte economica. Pertanto, per le predette amministrazioni, vige anche per il 2015 il blocco dei rinnovi contrattuali, sia pure limitatamente all'aspetto economico.

In materia di indennità di vacanza contrattuale (IVC) occorre tener conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 452, della legge di stabilità 2014 e delle modifiche apportate a tale norma dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In virtù di tali disposizioni l'IVC da computare in riferimento a ciascuno degli anni 2015-2018, quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale, è quella in godimento al 31 dicembre 2013. Conseguentemente, anche per il periodo 2015-2018, occorre far riferimento all'IVC in vigore dal 1° luglio 2010.

La legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) all'articolo 1, comma 256, ha inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21 (primo e secondo periodo) del citato decreto legge n. 78/2010 riferite al personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (in particolare, per quanto di interesse, professori e ricercatori universitari) e concernenti il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e la non utilità dell'anno 2015 ai fini della maturazione delle classi e scatti stipendiali.

Relativamente al tetto retributivo di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 in ordine al quale sono state fornite alcune indicazioni con la menzionata circolare n. 2/2013, si segnalano le innovazioni introdotte in merito alla misura e all'ambito di applicazione dello stesso dall'articolo 1, commi da 471 a 475, della legge n. 147/2013 e dall'articolo 13 del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.

Per effetto delle citate disposizioni, rispetto alla precedente disciplina, il tetto retributivo in parola, così come definito dal d.P.C.M. 23 marzo 2012 in attuazione del citato articolo 23-ter, comma 1, (trattamento economico annuo complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione), è ridotto con effetto dal 1° maggio 2014 a 240.000 euro annui lordi (articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 66/2014) e si applica, non più solo agli emolumenti o retribuzioni complessivamente considerati connessi a rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni statali (così come definite dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 3 agosto 2012, elaborata d'intesa con questo Ministero), ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001, ma anche a quelli derivanti da rapporti di lavoro con le altre amministrazioni pubbliche non riconducibili all'ambito statale ma comunque ricomprese nell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/2001 (es. Università, Regioni, enti del SSN, enti pubblici regionali, enti locali, Camere di Commercio ecc.), con le Autorità amministrative indipendenti e con gli enti pubblici economici nonché agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle medesime amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e delle autorità amministrative indipendenti, ove previsti dai rispettivi ordinamenti. In quest'ultima fattispecie rientrano a titolo esemplificativo gli emolumenti dei componenti dei consigli di amministrazione, dei direttori generali e dei componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici.

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, le citate nuove disposizioni in materia hanno sostanzialmente confermato quanto già previsto dall'articolo 23-ter circa la necessità di computare le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni pubbliche. Vanno tuttavia ricomprese in tale computo, per effetto di quanto previsto dal richiamato articolo 13 del decreto legge n. 66/2014, anche le somme comunque erogate all'interessato a carico di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni. Conseguentemente, nell'ambito oggettivo di applicazione delle norme in

questione si ritiene rientrino, in coerenza anche con quanto specificato nella citata circolare n. 8/2012, tutti gli emolumenti percepiti dagli interessati nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza, nonché, gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e delle società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.

In merito alle modalità applicative per la riduzione al tetto del trattamento retributivo si rinvia alle indicazioni di dettaglio fornite sullo specifico argomento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con la richiamata circolare n. 8/2012.

Si segnala, inoltre, che le innovazioni introdotte dalla legge di stabilità 2014 e dal decreto legge n. 66/2014 incidono anche sui destinatari del comma 2 del medesimo articolo 23-ter, ricomprendendo sostanzialmente nell'ambito applicativo dell'ulteriore limite retributivo ivi previsto tutto il personale delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001, delle autorità amministrative indipendenti e degli enti pubblici economici che sia chiamato a svolgere - conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza - funzioni direttive, dirigenziali o equiparate anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa presso una delle predette amministrazioni. In ordine ai restanti aspetti applicativi si ritiene resti confermato quanto previsto dall'articolo 4 del richiamato D.P.C.M 23 marzo 2012 e dalle indicazioni di dettaglio contenute nella circolare n. 8/2012 della Funzione Pubblica.

Relativamente ai risparmi conseguenti dall'applicazione del tetto retributivo in parola resta confermato l'obbligo (articolo 1, comma 474, della legge di stabilità 2014) di versamento annuale degli stessi al fondo ammortamento titoli di Stato per le amministrazioni già destinatarie dell'articolo 23-ter (amministrazioni statali nonché quelle la cui disciplina organizzativa è attratta all'ambito statale). Circa le modalità di tale versamento si fa rinvio, pertanto, alle indicazioni fornite con la circolare di questo Ministero - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 del 22 ottobre 2012. Per le restanti amministrazioni nei cui confronti operano le nuove norme tali risorse restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Il nuovo limite retributivo di 240.000 euro annui lordi, per effetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legge n. 66/2014, si applica, con la medesima decorrenza del 1° maggio 2014, anche ai soggetti destinatari dell'articolo 1, comma 489, della legge di stabilità 2014, secondo il quale, ai titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009 e successive modificazioni non possono erogare trattamenti economici omnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi del richiamato articolo 23-ter. Il predetto comma 489 include, nei trattamenti pensionistici da considerare, i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive, ma fa salvi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti e gli incarichi conferiti dai predetti enti e amministrazioni in corso alla data di entrata in vigore della norma.

In materia di trattamento economico vanno segnalate anche le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 458 e 459, della legge n. 147/2013. Il primo di tali commi abroga l'articolo 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti disposizioni in materia di trattamento economico spettante al personale statale nei casi di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione statale. Lo stesso comma 458, inoltre, al secondo periodo, specifica che ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 147/2013, non è più possibile attribuire nuovi assegni personali, al fine di mantenere più elevati trattamenti economici, in tutti quei casi di passaggio di carriera presso la stessa o altra amministrazione già disciplinati dall'articolo 202 del testo unico di cui al D.P.R. n. 3/1957 e dall'articolo 3, commi 57 e 58, della legge n. 537/1993, nonché nei casi di rientro nei ruoli di provenienza al termine dell'incarico temporaneamente svolto dal dipendente presso altra amministrazione.

Si precisa inoltre che, per quanto riguarda le posizioni giuridiche ed economiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della più volte menzionata legge n. 147/2013, l'obbligo previsto dal citato comma 459 di adeguamento dei trattamenti economici opera esclusivamente con riferimento al secondo periodo del comma 458 che si riferisce ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico nonché alle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 5, della legge n. 370/1999 riguardante i professori e ricercatori universitari.

Infine, si fa presente che l'articolo 6 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ha introdotto nuove disposizioni in materia di "Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza", modificando quanto da ultimo disciplinato in materia dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012.

Le nuove disposizioni prevedono il divieto per le amministrazioni pubbliche di conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle predette amministrazioni e degli enti e società da esse controllati se non a titolo gratuito e per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile, né rinnovabile. La norma esclude dal suo ambito applicativo i componenti delle giunte degli enti territoriali ed i componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013.

Al riguardo, si rinvia alla Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2014, con la quale sono state fornite indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della norma richiamata.

Scheda tematica G.3**Contrattazione integrativa**

Con riferimento alla contrattazione integrativa va segnalata la cessazione, dal 1° gennaio 2015, delle misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, prorogate sino al 31.12.2014 dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Inoltre, lo stesso comma 456 della citata legge n. 147/2013, ha introdotto al predetto comma 2-bis un'ulteriore previsione (secondo periodo) disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014).

Con specifico riferimento agli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, il comma 477 del medesimo articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha disposto che i risparmi di cui al citato comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 228/2012.

Conseguentemente:

a) non operano più a partire dal 1° gennaio 2015 sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale il limite soglia del 2010 e l'automatica riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in servizio;

b) per le amministrazioni soggette all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) a partire dal 1° gennaio 2015 il limite soglia cui devono essere ricondotte le risorse della contrattazione integrativa non è più quello dell'anno 2010; il limite soglia torna dunque ad essere quello indicato dall'articolo 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008, che ha modificato l'articolo 1, comma 189, della legge n. 266/2005, il quale dispone che *“A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie,*

incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento”.

Si richiama, inoltre, ai fini di una corretta esposizione della quantificazione dei fondi per la contrattazione integrativa e della relativa negoziazione ai fini della certificazione, la puntuale applicazione della circolare n. 25 del 19 luglio 2012, concernente gli Schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi, nonché alle indicazioni della circolare n. 15 del 30 aprile 2014 con riferimento alla sezione “Monitoraggio della contrattazione integrativa”.

In materia di onorari delle Avvocature delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, si segnala la riforma operata dall'articolo 9 del decreto legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, con cui è stata tra l'altro disposta l'abrogazione dell'articolo 1, comma 457, della legge di stabilità 2014 che prevedeva, per il triennio 2014-2016, una riduzione del 25% dei compensi derivanti da sentenze favorevoli con compensazione delle spese e del 12,5% di quelli derivanti da sentenze favorevoli con recupero delle spese a carico della controparte.

La nuova disciplina recata dal citato articolo 9 prevede, con riferimento agli avvocati dipendenti dalle predette amministrazioni (esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato per i quali la stessa norma introduce una differente disciplina) che:

- a) nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva da adeguarsi entro tre mesi a decorrere dal 2 settembre 2014 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione); ciò con effetto dal predetto adeguamento;
- b) in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali

vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013; ciò con riferimento alle sentenze depositate successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 90/2014;

- c) i predetti compensi possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo (calcolato al netto dei compensi stessi). Nei casi di cui alla lettera a) le somme recuperate e non erogate al personale sono riversate nel bilancio dell'amministrazione (comma 3, ultimo periodo).

Per quanto riguarda, in particolare, i giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (riguardanti la materia previdenziale) lo stesso articolo 9 ha previsto che i relativi compensi professionali possono essere corrisposti in base alle norme regolamentari o contrattuali delle amministrazioni interessate (da adeguare anch'esse entro tre mesi dall'entrata in vigore della citata legge di conversione), nei limiti dello stanziamento previsto che comunque non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

Si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 8 che esclude, nei casi di mancato adeguamento dei regolamenti e delle norme contrattuali, laddove previsto, di corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i relativi compensi.

Stante la previsione di cui al comma 9 del più volte richiamato articolo 9, secondo cui "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi di finanza pubblica", nel precisare che l'effetto sui predetti saldi di finanza pubblica va considerato a livello complessivo e non di singolo ente si ritiene comunque che ciascun ente debba porre in essere tutte le azioni necessarie per assicurare i risparmi previsti dalla legislazione vigente al fine di concorrere al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di Previsione per l'anno 2015

Per quanto riguarda le istruzioni per la compilazione degli allegati delle spese di personale ai bilanci di previsione per l'anno 2015 in attuazione del titolo V del decreto legislativo n. 165/2001, si rinvia direttamente alla Nota Operativa, che verrà pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato nelle pagine dell'applicativo SICO dedicate agli allegati al bilancio di previsione 2015 del settore pubblico.

Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche)	
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 23-ter comma 4 (somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti economici)	
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	
Applicazione L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013)	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 1 comma 108 (ulteriori interventi di razionalizzazione - da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL - per la riduzione delle proprie spese: servizi informatici; contratti di acquisto di servizi amministrativi tecnici ed informatici; contratti di consulenza; contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria; ecc)	
Art. 1 comma 111 (riduzione dotazione organica personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie)	
Art. 1 commi 141 e 142 (ulteriori riduzioni per acquisto di mobili e arredi anni 2013, 2014 e 2015 - <i>comma 141 come modificato dall'articolo 10, comma 6, del D.L. n. 192/2014, in corso di conversione</i>)	
Applicazione L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)	
Art. 1 comma 417 - come novellato dall'articolo 50, comma 5, del D.L. n. 66/2014 (disposizione sostitutiva normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per apparato amministrativo degli enti D.Lgs n. 509/1994 e D.Lgs n. 103/1996)	
Applicazione D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato		
Da inviare a: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza		
Ufficio II - (Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale) <u>indirizzo e-mail</u> : igf.ufficio2.rgs@tesoro.it		
Ufficio IV - (Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - relativamente all'area dello sport e delle politiche giovanili - e dei Ministeri: dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo; <u>indirizzo e-mail</u> : igf.ufficio4.rgs@tesoro.it		
Ufficio VII - (Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - con l'esclusione dell'area dello sport e delle politiche giovanili - e dei Ministeri: dell'economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni) <u>indirizzo e-mail</u> : igf.ufficio7.rgs@tesoro.it		
Ufficio VIII - (Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni) <u>indirizzo e-mail</u> : igf.ufficio8.rgs@tesoro.it		
Denominazione Ente:		
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008		
Disposizioni di contenimento		versamento
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)		
Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16)		
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)		
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010		
Disposizioni di contenimento	importo Parziale	versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi)	a)	
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 192/2014, in corso di conversione (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012	b)	
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)	c)	
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	d)	
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)	e)	
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	f)	
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	g)	
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)	h)	
Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria)		Totale= a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)
Art. 6 comma 21-sexies (Agenzie fiscali di cui al D.Lgs n. n. 300/1999, possono assolvere alle disposizioni dell'art. 6 e del successivo art. 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo)		
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)		



Norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2015

Dicembre 2014

Contenimento spese per consumi intermedi

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Sistema degli acquisti e dei beni Articolo 1, comma 449, della legge 27.12.2006, n. 296 come modificato dal comma 1, dell'articolo 7, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e poi dal comma 150 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quanto disposto dall'articolo 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012 e, da ultimo, dall'art. 22, comma 8, lett. a), del decreto legge 24/6/2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p>	<p>Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli <i>articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488</i>, e successive modificazioni, e 58 della <i>legge 23 dicembre 2000, n. 388</i>, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'<i>articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.</p>	<p>dal 2013</p>	<p>Circolare RGS n. 31/2008</p> <p>Le tipologie di beni e servizi di cui al presente comma sono state individuate: con D.M. 23 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2008, n. 32) per l'anno 2008; con D.M. 17 febbraio 2009 (Gazz. Uff. 1 aprile 2009, n. 76) per gli anni 2009, 2010 e 2011; con D.M. 15 marzo 2012 (Gazz. Uff. 28 maggio 2012, n. 123) per l'anno 2012 e, in ogni caso, sino all'emanazione del successivo decreto</p>
<p>Art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato prima dal comma 2 dell'art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, poi dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, e, infine, dalla lettera b) del comma 8 dell'art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90.</p>	<p>"[...] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento".</p>		

<p>Articolo 1, comma, 455, della legge 27.12.2006, n. 296</p>	<p>Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.</p>		<p>Circolare RGS n. 33/2011</p>
<p>Articolo 1, comma, 456, della legge 27.12.2006, n. 296.</p>	<p>Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.</p>		
<p>Articolo 3, comma 15, della legge 24.12.2007, n. 244</p>	<p>Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.</p>		
<p>Articolo 2, commi 225-226, della legge 23 dicembre 2009, n. 191</p>	<p>225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell' articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall' articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall' articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall' articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p> <p>226. Le convenzioni di cui all' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa".</p>		

<p>Articolo 11, comma 6, del decreto legge 06.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.07.2011, n. 111</p>	<p>Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.</p>	<p>2012</p>	
<p>Articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 151, L. 24 dicembre 2012, n. 228</p>	<p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.</p>	<p>Dal 2013</p>	
<p>Articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni,</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non</p>		

<p>dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1, comma 153, L. 24 dicembre 2012, n. 228.</p>	<p>inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'<i>articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488</i> successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'<i>articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488</i>. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'<i>articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20</i>.</p>		
<p>Articolo 1, comma 16, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.</p>	<p>2013</p>	
<p>Articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni</p>	<p>dal 2013</p>	

	sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.		
Articolo 4, comma 13, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate. Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.		
Articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché: a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti; b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura; c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online; d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici; e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso; f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare	dal 2012	

	<p>sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovate modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi;</p> <p>g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.</p>		
<p>Articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.</p>		<p>Circolare RGS n. 28/2012 e Circolare n. 31/2012</p>
<p>Articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma 3.</p>		

<p>Articolo 8, comma 4-bis, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013</p>	<p>dal 2013</p>	
<p>Articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. Legge di Stabilità 2013), come modificato dall'art. 18, comma 8-septies, del decreto legge 23 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, dall'articolo 10, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, in corso di conversione</p>	<p>Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014 e 2015 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.</p>	<p>dal 2013 al 2015</p>	
<p>Articolo 1, comma 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</p>	<p>Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali.</p>		
<p>Articolo 8, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di: a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;</p>	<p>dal 2014</p>	

	<p>c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.</p>		
<p>Articolo 8, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89</p>	<p>Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:</p> <p>a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.</p>	dal 2014	
<p>Articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89</p>	<p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto, nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalità previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello</p>	dal 2014	

	<p>Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.</p> <p>Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, è soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.</p>		
<p>Immobili Articolo 2, commi 618-623 della legge 24.12.2007, n. 244.</p> <p>Articolo 8, comma 1, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>Gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dovranno contenere a partire dall'anno 2011 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nella misura del 2% del valore</p>	<p>dal 2011</p>	<p>Circolare RGS n. 31/2008 Circolare RGS n. 2/2010 Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011</p>

	<p>dell'immobile stesso. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse, rideterminato per l'anno 2011 è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno, al capitolo n. 3452 di Capo 10°, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 L.244/2007".</p> <p>Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli organi interni di revisione e di controllo verificano la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.</p>		
<p>Articolo 8, comma 15-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n.122/2010, non si applica agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>		
<p>Articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dall' art. 10, comma 7, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, in corso di conversione.</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.</p>	2012-2015	
<p>Articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 24, comma 4, lett. a), del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con</p>	<p>4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto.</p>		

<p>modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89</p>	<p>A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:</p> <p>a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;</p> <p>b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui dell'<i>articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191</i>, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.</p> <p>5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del comma 4, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.</p> <p>6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23</p>		
--	--	--	--

	<p>dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.</p> <p>7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione.</p>		
<p>Articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che integra l'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111</p>	<p>All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.</p> <p>1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.</p> <p>1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per</p>	<p>dal 2014</p> <p>dal 2014</p> <p>2013</p>	

	<p>acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.</p> <p>1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».</p>		
<p>Autovetture Articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.</p>	dal 2011	<p>Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011</p>
<p>Articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio-2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 211</p>	<p>La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.</p>	dal 2011	<p>Circolare RGS n. 33/2011</p>

<p>Articolo 2, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 211</p>	<p>Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.</p>		
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>		
<p>Articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p>A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.</p>	<p>dal 1° maggio 2014</p>	
<p>Articolo 5, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.</p>	<p>dal 2013</p>	

<p>Articolo 5, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione</p>		
<p>Articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125</p>	<p>Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.</p> <p>Per il periodo di vigenza del divieto previsto dall'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.</p>	<p>2013-2015</p>	
<p>Articolo 1, commi 2, 3, 4 e 4-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125</p>	<p>Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla <i>legge 24 novembre 1981, n. 689</i>, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale</p> <p>4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6</p>		

	<p>luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225</p> <p>4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.</p>		
<p>Articolo 15, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p>Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato.</p>	<p>dal 1° maggio 2014</p>	<p>DPCM 25 settembre 2014 (cfr. G.U. 11/12/2014, n. 287)</p>

Spese per collaborazioni e consulenze

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 6, comma 7, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le predette disposizioni non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.	dal 2011	Circolare RGS n. 33/2011
Articolo 6, comma 20, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 riguardanti puntuali indicazioni di tagli o riduzioni di spesa non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del SSN per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.		Circolare RGS n. 40/2010
Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.		
Articolo 1, comma 467, della legge 27.12.2006, n. 296.	L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal MEF ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.	dal 2007	Circolare RGS n. 17/2007
Articolo 61, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Aggiunge un ulteriore periodo all'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 disponendo che il Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31/12 di ciascun anno, deve trasmettere alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa all'elenco dei collaboratori esterni e soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenze.	dal 2008	Circolare RGS n. 36/2008

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 61, comma 7, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133. Articolo 8-novies, comma 1, del decreto legge 10.2.2009, n. 5, convertito dalla legge 9.4.2009, n. 33.	I limiti di cui al comma 2 dell'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008
Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.	dal 2011	
Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 10/2009
Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	dal 2011	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente novellato dall'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114	È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.	dal 2014	Circolare PCM n. 6/2014
Articolo 6, comma 2, del decreto legge 24 6 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 111.	Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, del decreto legge n. 90/2014 si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	dal 2014	
Articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228	Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.		
Articolo 1, commi 5, 5-bis, 5-ter e 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con	La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125</p>	<p>pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.</p> <p>La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.</p> <p>Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.</p>		
<p>Articolo 14, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.</p>	<p>Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto</p>	<p>dal 2014</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.</p> <p>Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.</p> <p>Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.</p> <p>Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.</p>		

Spese per organi collegiali ed altri organismi

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Articolo 61, comma 1, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>La spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, escluse le Autorità indipendenti, inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art.1 della legge n. 311/2004, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del 30%, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n.36/2008 Circolare RGS n. 2/2010</p>
<p>Articolo 61, comma 9, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>		
<p>Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo di parte corrente. Una quota di tale fondo potrà essere destinata, con le modalità ivi previste, al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008 e alla corresponsione del trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n.10/2009</p>

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 6, comma 1, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	La partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera qualora già previsto dalla precedente normativa. Tale disposizione non si applica alle commissioni, organi e strutture espressamente individuate al secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legge n. 78/2010.	dal 31 maggio 2010	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011
Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.		
Articolo 6, comma 2, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	La partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300/1999 e dal decreto legislativo n. 165/2001 e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.	dal 31 maggio 2010	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, convertito, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, in corso di conversione	A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.	Fino al 31 dicembre 2015	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 2/2013
Articolo 5, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.	dal 2013	
Art. 12, comma 20, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135	A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 112/2008 le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano.	dal 2012	

Altre Tipologie di spesa

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p><u>Agenzie fiscali</u> Articolo 6, comma 21-sexies, primo e secondo periodo, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122, come, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 611, lett. g), dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147.</p>	<p>Per il quinquennio 2011-2015, ferme restando le dotazioni previste dalla <i>legge 23 dicembre 2009, n. 192</i>, le Agenzie fiscali di cui al <i>decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</i>, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all' <i>articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</i>, all'articolo 2, comma 589, e all' <i>articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</i>, all' <i>articolo 27, comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 6 agosto 2008, n. 133</i>.</p>	<p>2011-2015</p>	<p>Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011</p>
<p>Articolo 1, comma 611, lett. h), della L. 27 dicembre 2013, n. 147</p>	<p>Le disposizioni di cui alla lettera g) dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 sopra richiamata si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'<i>articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</i>, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.</p>		
<p><u>Relazioni pubbliche, convegni, mostre...</u> Articolo 61, comma 7, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, come modificato dall'articolo 8-novies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.</p>	<p>Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del <i>comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311</i>, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.</p>	<p>dal 2009</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.	dal 2009	Circolare RGS n. 10/2009
Articolo 6, comma 8, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122 e, successivamente, modificata dall'art. 10, comma 20, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.	Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell' <i>articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i> , incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.	dal 2011	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</p>		
<p>Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.</p>		
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>		
<p>Spese per sponsorizzazioni Articolo 61, commi 6 e 15, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n. 311/2004, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007.</p> <p>La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008</p>

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.	dal 2009	
Articolo 61, comma 7, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133 come modificato dall'articolo 8-novies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33	Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del <i>comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311</i> , si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.		
Articolo 6, comma 9, del decreto legge decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.	dal 2011	Circolare RGS n. 40/2010 Circolare RGS n. 33/2011
Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122 come modificato dall'art. 2, comma 40; D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.		
Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.		
Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.		
Spese per missioni Articolo 1, commi 213, 213-bis della legge 23.12.2005, n. 266.	Soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dell'indennità di trasferta – diaria – spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale, nonché le indennità supplementari previste dall'art. 14 della legge n. 836/73 per le missioni all'interno ed all'estero e cioè la maggiorazione del 10 per cento sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in aereo nonché la c.d. indennità di comando introdotta dal D.Lgs Lgt n. 320/1945 a favore del personale dei ruoli centrali destinato a prestare servizio fuori della capitale. Con disposizioni successive sono stati esclusi dall'applicazione di quanto sopra: il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia, il personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'INPS, ENPALS, IPSEMA, INAIL ed il personale delle Agenzie Fiscali.		
Articolo 28 del decreto legge 4.7.2006, n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248.	Riduzione del 20% delle diarie di missione dovute al personale che svolge incarichi di missione all'estero. Sono, in particolare, ridotte del 20 per cento le diarie determinate, da ultimo, con la tabella B allegata al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 e successive modificazioni. Viene inoltre soppressa la maggiorazione del 30% prevista attualmente, riconosciuta ai componenti di delegazioni. La disposizione non si applica al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace.	dal 2007	
Articolo 6, comma 12, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta	dal 2011	Circolare RGS n.36/2010 Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n. 33/2011

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	nell'anno 2009. La disposizione prevede, inoltre, la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 78/2010, delle diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 23 marzo 2011 sono state determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero da utilizzare in sostituzione delle soppresse diarie.		
Articolo 29, comma 15, della legge 30.12.2010 n. 240 (integrazione del quarto periodo art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010).	All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto legge 78/2010 dopo le parole: "compiti ispettivi sono aggiunte le seguenti: "e a quella effettuata dalle Università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati".	dal 2011	
Articolo 1, comma 317, della legge 27.12.2013, n. 147 (integrazione dell'art. 6, comma 12, del decreto legge n.78/2010).	All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto legge 78/2010 dopo le parole: "compiti ispettivi" sono inserite le seguenti " , a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale".		
Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.	dal 2011	
Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.		
Articolo 4 della legge 15.12.2011, n. 217	La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'art. 6 del DL 78/2010 non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione Europea	dal 2012	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Articolo 4, comma 98, della legge 12.11.2011, n. 183</p>	<p>Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.</p>	<p>dal 2012</p>	
<p>Spese per attività di formazione Articolo 6, comma 13, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p> <p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.</p>	<p>La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della P.A., incluse le Autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009.</p> <p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>dal 2011</p>	<p>Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n. 33/2011</p>
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>		
<p>Compensi collegi arbitrali Articolo 61, commi 9 e 17, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.133/2008.</p>	<p>dal 2008</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n.10/2009</p>

RIDUZIONE COSTI DI PERSONALE

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p><u>Turn-over 2014-2018</u></p> <p>Articolo 3, commi 1 e 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p>	<p>1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.</p> <p>3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.</p>	<p>dal 2014</p>	
<p>Articolo 66, comma 13 bis, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, introdotto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 modificato dall'art. 58, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni</p>	<p>Per gli anni 2014 e 2015 il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al corrispondente personale.</p> <p>A decorrere dall'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 (le università cosiddette virtuose) possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del citato art. 66, comma 13 bis del decreto legge 112/2008, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al predetto articolo</p>	<p>2014-2015</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 nonché dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e da ultimo dall'articolo 1, comma 346, della legge 23-12-2014, n.190 (legge di stabilità 2015)	24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma.		
Art. 4, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49 così come modificato dall'articolo 1, comma 347 della legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015)	In deroga alle disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, dell'art.4 del d.lgs. n.49/2012,per la sola programmazione delle annualità 2015,2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo d.lgs. n.49/2012, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.		
Art. 1, comma 349, legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).	La disposizione ha esteso alle università le previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 90/2014, in materia di cumulo delle risorse destinate alle assunzioni.		
Articolo 3, comma 2, decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.	Gli enti di ricerca, a norma dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 possono procedere negli anni 2014 e 2015, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 50 per cento delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli enti di ricerca non devono tenere conto del criterio di calcolo delle risorse, di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Infine, sempre a decorrere dall'anno 2014, il successivo comma 3 del medesimo articolo 3 ha previsto il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni, per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.	2014-2015	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Articolo 14, commi 5 e 5-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere per l'anno 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 (7 luglio 2012).</p> <p>Il comma 5-bis stabilisce che a decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.</p>	<p>2015</p> <p>dal 2013</p>	
<p>Articolo 1, comma 425, della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)</p>	<p>La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.</p>		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p><u>Turn-over società pubbliche</u></p> <p>Articolo 9, comma 29, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010.</p>	<p>dal 2010</p>	<p>Circolare RGS n.40/2010</p>
<p><u>Turn-over enti di nuova istituzione</u></p> <p>Articolo 9, comma 36, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>dal 2011</p>	
<p><u>Cessazioni per mobilità ex art. 2, comma 11, lett. a) del decreto legge n. 95/2012</u></p> <p>Articolo 14, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.</p>	<p>Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del citato decreto-legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.</p>	<p>dal 2013</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p><u>Trattenimenti in servizio</u></p> <p>Art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114</p>	<p>1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.</p>	<p>dal 24/6/2014</p>	
<p><u>Proroga termini assunzioni 2008-2012</u></p> <p>Articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dal decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, in corso di conversione</p>	<p>1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015.</p> <p>2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.</p>	<p>Fino al 31/12/2015</p>	
<p>Articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, in corso di conversione.</p>	<p>Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.</p>	<p>Fino al 31/12/2015</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p><u>Devoluzione risorse assunzioni alla mobilità enti area vasta</u></p> <p>Articolo 1, comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, in corso di conversione</p>	<p>Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca</p>	<p>Fino al 31/12/2015</p>	
<p><u>Lavoro flessibile</u></p> <p>Articolo 9, comma 28, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni</p>	<p>Dispone che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.</p>		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 1 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78</p>	<p>L'art. 1 del citato decreto legge n. 34/2014 interviene sul decreto legislativo n. 368/2001 apportando le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 1:</p> <p>1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;</p> <p>2) il comma 1-bis è abrogato;</p> <p>3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;</p> <p>b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano»;</p> <p>b-bis) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;</p> <p>b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,» sono soppresse;</p> <p>b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: «ai fini del computo» fino a: «somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato»;</p> <p>b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine</p>		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine»;</p> <p>b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2.»;</p> <p>b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti: «4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa: a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno; b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.</p> <p>4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»; b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono»;</p> <p>b-novies) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1».</p>		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 4, commi 1, 3, 4, 6-quater e 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125/2013	La norma contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare il principio che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile è consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali e a prevedere forme di reclutamento speciale finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità lavorativa nel settore pubblico.	a decorrere dal 31.10.2013	Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013
<u>Dotazioni organiche</u> Articolo 74, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	In un quadro di interventi di natura organizzativa e di razionalizzazione delle strutture, si dispone, per le amministrazioni espressamente indicate al comma 1, la riduzione, rispettivamente del 20 e del 15 per cento, degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale (lett. a); la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, previa una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa globale riferita al numero dei posti in organico del personale in parola (lett. c); la riduzione del contingente di personale adibito a compiti logistico – strumentale e di supporto, in misura non inferiore al 10 per cento, con contestuale riallocazione delle risorse umane eventualmente eccedenti presso gli uffici preposti a funzioni istituzionali (lett. b). Il comma 5 dispone, poi, che sino all'emanazione dei provvedimenti di cui sopra le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del decreto in questione.	dal 2008	
Articolo 2, commi 8-bis e seguenti, del decreto legge 30.12.2009, n. 194, convertito, dalla legge 26.2. 2010, n. 25.	Viene disposto l'obbligo, per le medesime amministrazioni di cui all'art. 74 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133, di procedere ad un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del citato articolo 74 nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un'ulteriore riduzione della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, la dotazione organica delle amministrazioni interessate resta determinata, in via provvisoria, in misura pari al numero dei presenti in servizio alla data del 28 febbraio 2010, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto	dal 2009	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>legislativo n. 165/2001. La mancata adozione dei citati adempimenti di riordino entro il 30 giugno 2010, comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.</p>		
<p>Articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011</p>	<p>Viene disposto l'obbligo, per le medesime amministrazioni di cui all'art. 74 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133, di procedere ad un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del citato articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un'ulteriore riduzione della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione dei predetti articoli 74 e 2, comma 8-bis. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, la dotazione organica delle amministrazioni interessate resta determinata, in via provvisoria, in misura pari al numero dei posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.</p> <p>La mancata adozione dei citati adempimenti di riordino entro il 31 marzo 2012, comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.</p> <p>Restano esclusi dall'applicazione del presente articolo il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Nei confronti della Agenzie fiscali continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>Restano ferme, altresì, le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.</p>	<p>Entro il 31 marzo 2012</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012</p>	<p>L'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 ha previsto l'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni nelle seguenti misure:</p> <p>a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;</p> <p>b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.</p> <p>Le predette riduzioni, cui si provvederà con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 ottobre 2012, si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del citato decreto legge n. 138/2011 per le amministrazioni destinatarie; mentre per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente</p>		
<p>Articolo 2, comma 7, del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013</p>	<p>Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre 2013.</p>	<p>Dal 1° gennaio 2014</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Articolo 23-quinquies del decreto legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>Per le Agenzie di cui all'art. 23 – quater si prevede una riduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il personale dirigenziale di livello generale tale che il rapporto con il personale dirigenziale non generale sia di 1 a 20 per l'Agenzia delle entrate e di 1 a 15 per Agenzia delle Dogane; - per il personale dirigenziale non generale tale che il rapporto con il personale delle aree sia di 1 a 40. <p>Si prevede inoltre che la spesa per il personale non dirigenziale sia ridotta del 10%.</p>		
<p><u>Misure di contenimento della spesa degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale</u></p> <p>Articolo 1, commi 108 e 110 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). Articolo 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)</p>	<p>Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà; b) la riduzione dei contratti di consulenza; c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale; d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori; e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti internet istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro 	<p>a decorrere dal 2013</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica della compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</p> <p>L'articolo 1, comma 477, della legge di stabilità 2014 prevede che per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.</p> <p>L'articolo 1, comma 110, della Legge 228/2012 stabilisce che qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108, lettere da a) ad e), o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.</p>	<p>dal 2014</p> <p>dal 2013</p>	
<p>Buoni pasto</p> <p>Articolo 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 196/2009 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la CONSOB non può superare il valore nominale di 7 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle Università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.</p>	<p>dal 2012</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p><u>Ferie, riposi e permessi</u></p> <p>Articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.</p>	<p>dal 2013</p>	
<p><u>Trattamento economico del personale</u></p> <p>Articolo 9, comma 17, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 453, della legge n. 147 del 2013 e dall'articolo 1, comma 254, della legge n. 190 del 2014.</p>	<p>Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.</p>	<p>2010-2015</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Articolo 1, comma 452, della legge n. 147 del 2013 come modificato dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015)	Per gli anni 2015-2018, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.	2015-2018	
Articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.	I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.	2011-2015	Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n.12/2011 Circolare RGS n. 2/2013
Articolo 1, comma 256, della legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015)	Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.	2011-2015	
Articolo 23-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini	dal 17 aprile 2012	DPCM 23 marzo 2012 Circolare DFP n.8/2012 Circolare RGS n.30/2012 Circolare RGS n. 2/2013

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.</p> <p>Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.</p> <p>Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.</p> <p>Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato</p>	<p>dal 28 dicembre 2011</p>	
<p>Articolo 1, commi da 471 a 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificati dall'articolo 13, comma 1 del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.</p>	<p>471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.</p> <p>473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.</p> <p>474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da</p>	<p>dal 1° gennaio 2014</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.</p> <p>475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).</p>		
<p>Articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.</p>	<p>A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.</p>		
<p>Articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)</p>	<p>Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.</p>	<p>dal 1° maggio 2014</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011</p>	<p>Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro.</p>		
<p>Articolo 1, commi 458 e 459, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)</p>	<p>458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.</p> <p>459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>dal 2014</p>	
<p><u>Incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza</u></p> <p>Articolo 5, comma 9, del decreto legge 95/2012, convertito dalla legge n.135/2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 90/2014, convertito dalla legge n.114/2014</p>	<p>È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (92), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con</p>		<p>Circolare di interpretazione ed applicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6/2014</p>

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.</p>		
<p><u>Risorse per il Trattamento accessorio/contrattazione integrativa</u></p> <p>Articolo 1, commi da 189 a 197, della legge 23.12.2005, n. 266.</p> <p>Articolo 67, comma 5, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008.</p>	<p>Il comma 189, come modificato per effetto dell'art. 67, comma 5, del D. L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, prevede, per le amministrazioni ivi indicate, che l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo.</p> <p>Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'art. 40-bis, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 165/2001, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti (comma 1) e, per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, congiuntamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 2).</p> <p>I commi da 190 a 197 dell'art. 1 della L. n. 266/2005 recano specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa inerente ai fondi per la contrattazione integrativa.</p>	<p>dal 2006</p>	
<p>Articolo 67, commi 3 e 6, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione</p>	<p>dal 2010 (comma 3)</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.</p> <p>6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.</p>		
<p>Articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)</p>	<p>Primo periodo: A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.</p> <p>Secondo periodo: A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.</p>	<p>Fino al 2014</p> <p>dal 2015</p>	<p>Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n.12/2011 Circolare RGS n.16/2012 Circolare RGS n. 2/2013 Circolare RGS n. 21/2013 Circolare RGS n. 15/2014</p>
<p>Articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6.7.2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15.7.2011, n.111</p>	<p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.</p> <p>5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è</p>	<p>dal 2013</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.</p>		
<p>Articolo 40-bis, commi 1, 2, 3, 5 e 7 del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dall'articolo 14, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e così sostituito dal comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p>	<p>1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.</p> <p>2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.</p> <p>3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari</p>	<p>dal 2000</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.</p> <p>5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.</p> <p>7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.</p>		
<p><u>Onorari delle Avvocature delle amministrazioni pubbliche</u></p> <p>Articolo 1, comma 457, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Articolo 9 del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.114/2014</p>	<p>1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.</p> <p>2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.</p> <p>4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.</p> <p>5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.</p> <p>6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale</p>		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.</p> <p>7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.</p> <p>8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.</p> <p>9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.</p>		